

## COMUNE DI POMPU

# (Provincia di Oristano)

# ORDINANZA DEL SINDACO N°3 DEL 18-05-2023

**Oggetto: Prevenzione Incendi 2023** 

### **IL SINDACO**

Visto il D. Lgs 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, agli artt. 50,54 e 7 c.1bis;

visto l'art.29 del D. Lgs 285/1992, nuovo Codice della strada;

vista la Legge 24.11.1981 n.689;

vista la Legge 833/1978;

visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27.07.1934 n. 1265;

vista la legge Regionale 27 Aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna";

vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di prevenzione incendi";

visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "norme in materia ambientale";

RILEVATO CHE l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

**RICHIAMATA** la Delibera della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 avente ad oggetto: "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025", finalizzata alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi e rivolta a contrastare le azioni, che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi;

**EVIDENZIATO** che per la campagna antincendio 2023, l'emissione del Bollettino di previsione, ordinariamente prevista dal 1° giugno al 31 ottobre, è stata anticipata al 15 maggio;

VISTO l'allegato alla Delibera Regionale n. 17/53 del 04.05.2023, "prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016";

CONSIDERATO CHE la presenza di stoppie ed erbacce sia nel centro urbano, sia nei terreni incolti e nelle loro immediate vicinanze, costituisce pericolo di incendio nonché gravi problemi per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della viabilità stradale;

**RITENUTO** indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

**RITENUTO** opportuno adottare un provvedimento per il taglio e la rimozione delle erbacee, stabilendo come termine ultimo all'interno del centro abitato il 1giugno 2023.

#### **ORDINA**

## All'interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

entro il termine perentorio del 1 giugno 2023:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Tali situazioni devono essere **mantenute per tutto il periodo** in cui vige lo stato di **elevato rischio di incendio**. Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio.

## **AVVERTE**

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto noncostituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00 come stabilito dalla con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25.05.2012. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia antincendio previste nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023.

### **INFORMA**

Gli interessati che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune, trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

- -Questura di Oristano;
- -Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
- -Ufficio Tecnico Pompu;
- -Comando Stazione Carabinieri Morgongiori;
- -Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale Ales;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio del comune;

#### trasmessa:

- alla prefettura di Oristano;
- alla Questura di Oristano;
- al Comando Stazione Carabinieri stazione di Morgongiori;
- al Comando Prov.le VV.FF. di Oristano:
- al Comando Stazione Corpo Forestale stazione di Ales

Il Sindaco Ing. Moreno Atzei